



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 81 del 15 ottobre 2013

Servizio Lavori d'Aula

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 64 - Soppressione dell'ente Porto di Messina e rilancio della 'Zona Falcata'.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che la I sezione del Tribunale Civile di Messina con la sentenza n. 191/13 ha riconosciuto la titolarità delle aree della Zona Falcata di Messina all'Autorità Portuale, incluse le aree destinate al cosiddetto Punto Franco la cui istituzione, mai avvenuta, giustificava l'esistenza dell'Ente Porto di Messina;

CONSIDERATO che:

la sopravvivenza dell'Ente Porto, dopo l'istituzione dell'Autorità Portuale, appariva già contraddittoria con l'esigenza di una gestione efficiente delle attività portuale;

la possibilità di realizzare il Punto Franco all'interno del Porto di Messina è assolutamente improponibile;

la titolarità delle aree, già discutibile come argomento per tenere in vita l'Ente Porto, con la predetta sentenza è venuta meno;

le organizzazioni sindacali e imprenditoriali messinesi in una recente riunione tenutasi presso la prefettura di Messina hanno sollecitato il superamento dell'attuale situazione per consentire un gestione adeguata delle attività portuali;

già nella precedente legislatura erano stati predisposti gli atti necessari alla soppressione dell'Ente Porto;

la Regione può esercitare le sue prerogative di indirizzo e di controllo attraverso l'Autorità Portuale i cui vertici concorre ad eleggere,

INPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a mettere in atto gli adempimenti necessari per pervenire rapidamente alla soppressione dell'Ente Porto di Messina;

a sviluppare tutte le iniziative necessarie per rilanciare le attività portuali, tutelare le attività produttive ecocompatibili esistenti, bonificare le aree degradate, valorizzare i beni culturali che insistono nella zona falcata

./..

consentendo alla città di Messina ed, in una fase di grave crisi economica e sociale, utilizzare aree di grandissimo pregio al fine di promuovere sviluppo economico sostenibile ed occupazione.

(14 marzo 2013)

PANARELLO-LACCOTO-GRECO M. - MARZIANO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 93 - Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese siciliane titolari di emittenti televisive locali, per il rafforzamento tecnologico-organizzativo e la transizione al sistema digitale terrestre.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il passaggio dalla tradizionale televisione analogica terrestre alla televisione digitale terrestre, TDT o DTT, anche in Italia, si realizza a seguito del recepimento nell'ordinamento, di norme e raccomandazioni comunitarie in materia. Le stesse prevedevano che il 2012 avrebbe rappresentato il termine ultimo per tutti i Paesi membri dell'Unione entro il quale si sarebbe dovuto effettuare il passaggio alla piattaforma digitale;

originariamente, in Italia il cosiddetto 'switch off', cioè il termine previsto per la conversione, era fissato, ai sensi della legge n. 66 del 2001, al 31 dicembre 2006; tale termine fu in seguito spostato, in un primo momento, alla fine del 2008 ed infine entro il 2012; il 4 luglio 2012 è la data in cui l'Italia ha completato il cosiddetto passaggio al digitale terrestre;

la Costituzione italiana riconosce, tutela e promuove la libertà di espressione e di stampa, nell'accezione più ampia del termine stesso;

nel tempo, l'esigenza di garantire maggiore indipendenza e pluralismo all'informazione ha favorito la nascita, prima, di numerose testate giornalistiche e, con lo svilupparsi delle nuove tecnologie, la creazione di tantissime emittenti televisive a livello nazionale, regionale e locale;

in Sicilia, la nascita di emittenti televisive è stata importante anche nei numeri, tant'è che in atto operano oltre 200 emittenti, le quali garantiscono pluralismo d'informazione e occupazione per circa 2.000 (duemila) addetti;

per poter continuare a trasmettere, le emittenti locali hanno dovuto sostenere ingenti costi al fine di adeguarsi al passaggio alla nuova piattaforma digitale, costi dai quali è difficile rientrare anche a causa della grave crisi economica che ha avuto notevole ricadute sul settore: infatti, c'è un notevole calo delle commesse pubblicitarie; questa voce in passato rappresentava la maggiore fonte di

./..

reddito per le emittenti;

CONSIDERATO che:

in assenza di un'organica disciplina a livello statale, spetta alla Regione porre in essere misure e interventi che permettano al settore di superare la grave crisi ed avviare, allo stesso tempo, una fase di rafforzamento tecnologico e organizzativo, in grado di garantire, inoltre, sostegno economico per i costi sostenuti per il passaggio alla piattaforma digitale richiede;

la Sicilia, con l'istituzione del Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni), previsto ai sensi dell'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, quale organo di consulenza dell'Assemblea regionale siciliana e del Governo regionale, ha assunto proprie competenze in materia, sempre nel rispetto delle norme nazionali;

diverse Regioni, tra cui la Puglia, il Veneto, la Toscana la Calabria, etc., hanno attivato con bandi, nell'ambito dei rispettivi POR FERS 2007 - 2013, linee d'intervento per dare sostegno economico delle PMI titolari di emittenti televisive locali, operanti nel proprio ambito regionale, che hanno effettuato il passaggio alla piattaforme digitale terrestre;

ATTESO che:

annualmente lo Stato eroga, a mezzo bando, contributi economici previsti dalla legge n. 448 del 1998 e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, in favore delle emittenti locali; infatti, sulla G.U.R.I. n. 14 del 17 gennaio 2013, è stato pubblicato, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, il D.M. 15 ottobre 2012 relativo ai contributi per l'anno 2012;

i contributi di cui sopra vengono erogati a seguito delle formulazione di apposite graduatorie regionali, redatte a seguito della presentazione delle istanze delle emittenti locali; tuttavia la grave crisi in cui versa il settore dell'emittenza televisiva non consente a tutte le emittenti operanti sul territorio regionale di mantenere i requisiti previsti per poter partecipare al bando;

RITENUTO che:

la tutela della libertà, dell'indipendenza e del pluralismo dei mezzi di comunicazione e informazione, con particolare riferimento alla emittenti televisive locali, è un dovere precipuo dell'azione di governo;

./...

le emittenti locali, attraverso la quotidiana attività, svolta sul territorio a contatto con la gente, raccontando le storie di vita, i fatti di cronaca, descrivendo il territorio, rappresentano ormai un patrimonio culturale da salvaguardare,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad individuare, nell'ambito dei vari Assi del POR FERS Sicilia 2007 - 2013, linee d'intervento utili al fine di prevedere misure a sostegno delle PMI siciliane, operanti nel territorio della Regione, titolari di emittenti televisive locali, prevedendo, inoltre, un sostegno alle spese sostenute dalle stesse per il passaggio al sistema digitale terrestre.

(10 aprile 2013)

GRASSO
CIMINO
FIRETTO
LANTIERI
GIANNI

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 123 - Ripristino del gettito derivante dalle operazioni effettuate in via telematica dalle imprese di revisione riconosciute ed autorizzate ad operare, nel territorio siciliano, dalla competente Amministrazione regionale.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

con il Decreto Legislativo 11 settembre 2000, n. 296, 'Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti' sono state trasferite alla regione Siciliana le competenze in materia di comunicazioni e di trasporti regionali di qualsiasi genere, comprese quindi le competenze in materia di Motorizzazione;

anche in funzione delle nuove competenze di cui al Decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, nell'ambito di un programma di informatizzazione degli uffici della Sicilia, l'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni, ha realizzato iniziative volte a semplificare e migliorare le procedure di pagamento ed accertamento delle entrate dei diritti di motorizzazione mediante la l'informatizzazione della riscossione degli stessi;

con D.D.G. 886 /Serv.7°TR del 24 dicembre 2002 sono stati istituiti i conti correnti postali, intestati alla Regione siciliana - Dipartimento Trasporti e Comunicazioni, su cui far affluire i versamenti derivanti dalle operazioni tecniche e tecnicoamministrative effettuate dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile della Sicilia, allo stesso tempo venivano individuati i capitoli dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione Siciliana, sui quali far confluire le somme riscosse;

nello stesso periodo, anche il Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, aveva avviato un analogo percorso di informatizzazione del sistema di pagamento stipulando una convenzione in esclusiva con Poste italiane S.p.A., convenzione alla quale la Regione siciliana non ha aderito, avendo peraltro affidato nell'ambito della convenzione di cassa assegnata per bando di gara ad evidenza pubblica al Banco di

./..

Sicilia/Unicredit nello specifico anche il sistema telematico di riscossione dei diritti di motorizzazione con effetti vincolanti in termini contrattuali;

nel 2007 l'amministrazione regionale sollecitava il Ministero a fornire il programma applicativo per la connessione del sistema info-telematico regionale a quello nazionale, sennonché tale richiesta non ha avuto esito in quanto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha riconosciuto spettanti alla Regione le sole imposte di bollo gravanti sulle operazioni svolte in Sicilia ma ha ritenuto fondata la tesi del Ministero delle infrastrutture in merito alla spettanza allo Stato dei 'diritti' sulle operazioni effettuate in via telematica, utilizzando il sistema informatico del Ministero, dalle imprese di revisione riconosciute ed autorizzate ad operare nel territorio siciliano, dalla competente amministrazione regionale;

ATTESO che:

con ricorso notificato al Ministero dei trasporti, in persona del Ministro stesso e presso l'Avvocatura generale dello Stato il 18 aprile 2008 e depositato il 28 aprile 2008, la Regione siciliana ha sollevato in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale, agli artt. 2 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e gli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di comunicazione e trasporti) - conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota n. 0014656 emessa dal Ministero dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri, affari generali e pianificazione generale dei trasporti in data 14 febbraio 2008;

con Ordinanza n. 409 del 2009 la Corte Costituzionale, a causa di un vizio di notifica, (in quanto il ricorso era stato notificato solo al Ministero dei trasporti in persona del Ministro pro tempore, presso il Ministero e all'Avvocatura generale dello Stato, e non al Presidente del Consiglio dei Ministri) ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana nei confronti dello stato in relazione alla nota n. 0014656, emessa dal Ministero dei trasporti, Dipartimento trasporti terrestri, personale affari generali e pianificazione generale dei trasporti del 14 febbraio 2008;

la Regione siciliana ha proposto ulteriore ricorso innanzi la Corte Costituzionale sollevando

./..

conflitto di attribuzione avverso la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la Finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX del 24 ottobre 2008, n. 0111774, con la quale viene affermata la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia;

con delibera della Giunta regionale n. 297 del 6 agosto 2009, il Presidente della Regione pro tempore è stato autorizzato a proporre ricorso contro il Presidente del consiglio dei Ministri pro tempore per la per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto fra la Regione siciliana e lo Stato per effetto dei seguenti provvedimenti:

decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 10 luglio 2009, prot. n. 0003662;

circolare 10 luglio 2009, prot. R.U. 70058 dello stesso Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di attuazione del suindicato decreto dirigenziale n. 3662/2009;

decreto del Ministro dei trasporti 5 marzo 2008, n. 66T, in quanto allegato alla circolare 10 luglio 2009, prot. R.U. 70058;

in relazione alla implicita affermazione della spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate dai centri privati di revisione dei veicoli operanti in Sicilia ed effettuate in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero e della minacciata sospensione dei collegamenti telematici in caso di mancato versamento dei diritti; con riferimento ai citati ricorsi, la difesa dello Stato ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del conflitto, per omessa impugnazione della nota 14 febbraio 2008, n. 0014656, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale per la prima volta era stata espressa la posizione dell'Amministrazione statale in ordine alla spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione di cui si discute, dovendosi considerare, invece, gli atti impugnati meramente confermativi;

in realtà della nota 14 febbraio 2008, n. 0014656 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era stata impugnata con il ricorso del 18.04.2008, iscritto al n. 7/2008 del registro conflitti tra enti, dichiarato inammissibile, per le motivazioni anzidette, dalla Corte Costituzionale, per un vizio di notifica, con la decisione n.

./..

409/2008;

con ricorso notificato il 23 novembre 2009 e depositato il 27 novembre successivo (r. confl. enti n. 13 del 2009), il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato - in riferimento agli artt. 114, 120 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo per il tramite della Direttiva CE del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli), al principio di leale collaborazione, nonché all'art. 36 dello statuto speciale e agli artt. 1, commi 2 e 4, e 2-ter del d.P.R. n. 1113 del 1953 - conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana, in relazione ai seguenti atti: a) il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 agosto 2009, parte I, n. 39, con il quale viene dato 'incarico all'Istituto Cassiere di provvedere a partire dal 17 agosto 2009 oltre che al rilascio della ricevuta dell'avvenuto pagamento anche al rilascio del tagliando di revisione secondo le vigenti specifiche, integrato con l'intestazione Regione siciliana - Dipartimento comunicazioni e trasporti'; b) la circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 agosto 2009, parte I, n. 40, con cui si dà attuazione al suddetto decreto, definendo, tra l'altro, le caratteristiche dei tagliandi di revisione emessi e illustrando le modalità di accesso al servizio di verifica dell'autenticità dei tagliandi di revisione emessi dalle imprese di autoriparazione aventi sede in Sicilia, dandone comunicazione, tra l'altro, alle forze di polizia; c) la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471, con cui viene comunicato al Ministero dei trasporti il contenuto dei suddetti provvedimenti e si richiede al Ministero stesso un incontro al fine di stabilire le modalità operative concernenti la 'necessaria integrazione' dei dati relativi alle revisioni effettuate in Sicilia dalle imprese di autoriparazione 'con quelli contenuti nella data base nazionale';

PRESO ATTO che:

la Corte Costituzionale con sentenza n. 369/2010 del 15.12.2010 ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione siciliana nei confronti dello Stato, in

./...

relazione:

a) alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n. 0111774;

b) al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, n. 0003662;

c) alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, R.U. 70058;

d) al decreto del Ministro dei trasporti del 5 marzo 2008, n. 66T; e) alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2009, n. 75/RC.;

senza entrare nel merito della questione sollevata dalla Regione siciliana, ritenendo gli atti impugnati meramente confermativi della nota 14 febbraio 2008, n. 0014656, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

nell'ambito della stessa sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta alla Regione siciliana il potere di stabilire in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo indicato dall'art. 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti); annullando di conseguenza:

a) il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009;

b) la circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5;

c) la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471;

CONSIDERATO che:

con la sentenza n. 369/2010 del 15.12.2010, la

./...

Corte Costituzionale non abbia, nel merito, stabilito a chi spettassero le imposte e i diritti sulle operazioni effettuate in via telematica dalle imprese di revisione riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'amministrazione regionale, in quanto tale fattispecie era oggetto del ricorso con il quale la Regione siciliana aveva sollevato in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale, agli artt. 2 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e gli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di comunicazione e trasporti) - conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota n. 0014656 emessa dal Ministero dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri, affari generali e pianificazione generale dei trasporti in data 14 febbraio 2008, dichiarato inammissibile per difetto di notifica ed inspiegabilmente non riproposto;

RITENUTE fondate le ragioni sostenute dalla Regione siciliana, così come per ultimo con la nota, dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità prot. 36097 del 18 aprile 2013, inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per cui il gettito, non indifferente, derivante dalle operazioni effettuate in via telematica dalle imprese di revisione riconosciute ed autorizzate ad operare nel territorio siciliano, dalla competente amministrazione regionale, spetti di diritto e in applicazione dello Statuto alla Regione,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a voler individuare e percorrere tutte le iniziative utili al fine di ripristinare l'introito nel bilancio della Regione siciliana del gettito derivante dalle operazioni effettuate in via telematica dalle imprese di revisione riconosciute ed autorizzate ad operare nel territorio siciliano, dalla competente amministrazione regionale.

(28 maggio 2013)

GRASSO - LANTIERI - FIRETTO - FIGUCCIA - GIANNI

